

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<i>Rispondenti</i>	<p><b>Hanno risposto alla consultazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABI</li> <li>• Hogan Lovells</li> <li>• Orrick, Herrington &amp; Sutcliffe</li> <li>• Paul Hastings</li> <li>• RCC</li> <li>• Securitisation Services S.p.A.</li> </ul>
--------------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Fonti di disciplina e fattispecie di cartolarizzazione regolate dalla L. 130/99</b>	Secondo l'interpretazione di un rispondente, le Disposizioni di Vigilanza in consultazione regolerebbero solo le fattispecie in cui un SPV eroghi un finanziamento senza che vi sia una cessione di crediti (art. 1, comma 1-ter e art. 7, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, e 2-septies della legge 130/1999) e non quelle in cui l'SPV eroghi un finanziamento nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti (art. 7, commi 1 e 2 della legge 130/1999). Di conseguenza, il rispondente chiede inserire, tra le fonti regolatrici della materia, in aggiunta all'art. 1, comma 1-ter, anche l'art. 7, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, e 2-septies.	<b>CHIARIMENTO</b>	<p>L'interpretazione della legge 130/1999 in quanto tale esula dalla competenza della Banca d'Italia.</p> <p>La base normativa della disciplina della Banca d'Italia posta in consultazione è costituita dall'art. 1, comma 1-ter, legge 130/1999, per le operazioni ivi previste, e non da altre disposizioni della medesima legge.</p>
	Un rispondente chiede se e quali siano le differenze tra le fattispecie ex art. 1, comma 1-ter, e ex art. 7, commi 2-quater e seguenti.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si tratta di un'interpretazione della normativa primaria che, in quanto tale, esula dalla competenza della Banca d'Italia.
	Si chiede che alla Sezione II, paragrafo 1, capoverso 4 delle Disposizioni di Vigilanza in consulta-	<b>NO</b>	La Sezione I, paragrafo 2 delle Disposizioni di Vigilanza in consultazione già precisa che l'art.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	zione si specifichi che gli obblighi ivi previsti (relativi al mantenimento di un significativo interesse economico da parte delle banche e società capogruppo che individuano i prenditori dei finanziamenti) siano rispettati per tutti i finanziamenti da parte di società veicolo che sono stati erogati ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della Legge 130/1999.		1, comma 1-ter della Legge 130/1999 costituisce la base normativa della materia e, pertanto, non si ritiene necessaria un'ulteriore specificazione.
<b>Requisiti dell'operazione di cartolarizzazione. Rapporto tra disposizioni italiane e CRR</b>	Un rispondente chiede in quale ipotesi un'operazione di finanziamento effettuata ai sensi della Legge 130/1999 integri i requisiti di una cartolarizzazione ai sensi del CRR.	<b>CHIARIMENTO</b>	Come è stato esplicitato anche nel Documento di Consultazione (e come risulta dalla Sezione II, paragrafo 1, delle Disposizioni di Vigilanza), la definizione di cartolarizzazione ai sensi del CRR è contenuta nell'art. 4, n. 61 del CRR. Ai sensi della disposizione comunitaria, l'operazione di cartolarizzazione deve presentare due specifiche caratteristiche, relative all'effettuazione dei pagamenti e alla distribuzione delle perdite (in particolare, è previsto il <i>tranching</i> dei titoli di cartolarizzazione in classi aventi diverso grado di subordinazione nei pagamenti). Pertanto un'operazione di finanziamento effettuata ai sensi della Legge 130/1999 sarà considerata altresì un'operazione di cartolarizzazione ai sensi del CRR solamente quando rispetti tutti i requisiti ivi previsti.
	Secondo un rispondente, gli elementi qualificanti il tipo "cartolarizzazione tradizionale" e il tipo "cartolarizzazione sintetica", come definiti ai sensi dell'art. 242 CRR, non sono presenti nel tipo di cartolarizzazione disciplinata dall'art. 1-ter della Legge 130/1999. Si chiede pertanto se un'operazione realizzata ex art. 1-ter della Legge 130/1999 sia qualificabile come cartolarizzazione	<b>CHIARIMENTO</b>	Esula dalla competenza della Banca d'Italia fornire un'interpretazione della legge 130/1999 sulle fattispecie di cartolarizzazione ivi previste. In ogni caso, le Disposizioni di Vigilanza si applicano a ogni operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 130/1999, a prescindere dalla qualificazione come cartolarizzazione "tradizionale" o "sinteti-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	ai sensi del CRR.		ca" ai sensi del CRR.
<b>Forme di mantenimento dell'interesse economico erap- porto tra disposizioni italiane e CRR</b>	Un rispondente chiede conferma che il requisito di <i>retention</i> ai sensi della Legge 130/1999 possa essere rispettato anche in forma sintetica. Nel caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il requisito di <i>retention</i> possa essere soddisfatto con una garanzia tale da (i) coprire almeno il 5% del rischio di credito relativo a ciascuna delle esposizioni sottostanti; (ii) coprire un importo pari ad almeno il 5% del rischio di credito relativo all'intero portafoglio erogato dalla società per la cartolarizzazione.	<b>CHIARIMENTO</b>	In relazione alle operazioni di cartolarizzazione, il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 prevede, tra le opzioni di <i>retention</i> , (i) il mantenimento di almeno il 5% del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito delle esposizioni abbia rango pari o subordinato rispetto al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni (art. 5, par. 1, lett. (a)); (ii) la costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti che consenta di coprire le prime perdite di non meno del 5% del valore nominale dei segmenti emessi dalla cartolarizzazione (art. 8, par. 1, lett. (b)). Si ritiene che tali modalità di <i>retention</i> siano valide forme di mantenimento dell'interesse economico ai fini dell'art. 1-ter della Legge n. 130/1999.
	Un rispondente chiede di confermare che quando un'operazione, realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della Legge 130/1999, sia qualificabile come cartolarizzazione ex CRR e il soggetto che soddisfa i requisiti di <i>retention</i> ai sensi della Legge 130/1999 possieda i requisiti per soddisfare la <i>retention</i> ai sensi del CRR, sia sufficiente il mantenimento di uno stesso interesse economico del 5% secondo una delle modalità previste dalla normativa.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si conferma che, nel caso descritto, è sufficiente soddisfare una sola volta il requisito relativo al mantenimento dell'interesse economico del 5% per essere conformi alle previsioni della Legge 130/1999 e del CRR.
	Si chiede se l'opzione di mantenimento dell'interesse economico di cui all'art. 405, par. 1,	<b>CHIARIMENTO</b>	Come chiarito dalla Sezione II, paragrafo 1, delle Disposizioni di Vigilanza il requisito relati-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>lett. (c) CRR possa essere utilizzata anche in caso di concessione di finanziamenti da parte di società di cartolarizzazione.</p> <p>Secondo un altro rispondente, l'opzione di mantenimento dell'interesse economico di cui all'art. 405, par. 1, lett. (c) CRR, presupponendo un pacchetto di almeno 100 esposizioni, troverebbe scarsa utilizzazione pratica. Per questa ragione, si propone che il requisito dell'"<i>on balance sheet retention</i>" venga soddisfatto trattenendo in bilancio un interesse economico non inferiore al 5% dell'importo in linea capitale di ciascun finanziamento erogato dalla società di cartolarizzazione ai prenditori selezionati.</p>		<p>vo al mantenimento dell'interesse economico è rispettato con le modalità stabilite dall'art. 405 CRR. Pertanto, l'opzione di mantenimento di esposizioni scelte casualmente di cui all'art. 405 lett. (c) CRR è applicabile anche alle società di cartolarizzazione che concedono finanziamenti, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 625/2014. Tenendo conto delle peculiarità dell'operazione disciplinata dall'art. 1-ter della Legge 130/1999, si deve intendere per esposizioni che "sarebbero state altrimenti cartolarizzate" le esposizioni originate dal soggetto che effettua la <i>retention</i> e che presentano caratteristiche analoghe ai finanziamenti concessi dall'SPV.</p> <p>Quanto alla modalità di <i>retention</i> proposta, essa potrebbe rientrare tra le fattispecie previste dalla normativa qualora si concretizzi nel "mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5% di ciascuna esposizione cartolarizzata" (art. 405, lett. (e) CRR). La modalità di mantenimento dell'interesse economico di cui all'art. 405, par. 1, lett. (c) è considerata soddisfatta solo al rispetto dei requisiti specificati all'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 625/2014.</p>
	<p>Un rispondente chiede di chiarire che, ove la società di cartolarizzazione emetta un'unica <i>tranche</i> di titoli, la banca o l'intermediario che ha individuato il prenditore possa soddisfare il requisito del mantenimento dell'interesse economico sia trattenendo un interesse economico pari al 5% di cia-</p>	<b>CHIARIMENTO</b>	<p>Il mantenimento del 5% di ogni finanziamento erogato dal veicolo è una modalità che può essere utilizzata nelle ipotesi di esposizioni rotative (art. 405, par. 1, lett. (b) CRR) oppure nel caso di esposizione che copra le prime perdite (art. 405, par. 1, lett. (e) CRR), ma non nel caso di esposizioni scelte casualmente</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	scun finanziamento erogato dalla società veicolo, sia acquistando almeno il 5% dell'unica <i>tranche</i> di titoli emessi.		(art. 405, par. 1, lett. (c) CRR).  La seconda opzione proposta, cioè il mantenimento del 5% dell'unica <i>tranche</i> di titoli emessi, è compatibile con tutte le forme di mantenimento indicate dall'art. 405, par. 1, CRR, ad eccezione della modalità che richiede il mantenimento di un segmento di prime perdite (art. 405, par. 1, lett. (d), CRR, che presuppone l'esistenza di più <i>tranches</i> ).
	Un rispondente chiede che la Banca d'Italia preveda la possibilità di trasferimento dell'interesse economico ad una banca o intermediario finanziario diverso da quello che ha selezionato il prenditore del finanziamento.	<b>NO</b>	Come chiarito nel Documento di Consultazione, il requisito di <i>retention</i> deve essere rispettato secondo le modalità previste dalla Parte V del CRR e dai regolamenti delegati. Tra queste, si è tra gli altri evidenziato il divieto di cedere l'interesse economico mantenuto. Tale divieto è fondamentale per assicurare l'allineamento degli interessi tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione e prevenire il ripetersi di modelli di intermediazione quali quello OTD ( <i>originate-to-distribute</i> ), che è stato una delle cause della crisi finanziaria. Pertanto, si conferma che l'interesse economico della banca o dell'intermediario finanziario che ha selezionato il prenditore del finanziamento non può essere trasferito.
	Un rispondente chiede se il mantenimento di un interesse economico pari al 5%, nelle modalità ammesse, sia sempre considerato conforme alle Disposizioni di Vigilanza o se, trattandosi di un requisito minimo, potrebbe non essere considerato adeguato.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si ribadisce il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza, che dispone l'obbligo di mantenere nell'operazione un interesse economico non inferiore al 5%. L'appropriatezza in concreto del requisito del 5% deve essere valutata, in primo luogo, dalle parti dell'operazione, e può formare oggetto di valutazioni da parte dell'autorità di vigilanza.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Mantenimento dell'interesse economico in caso di cartolarizzazioni multi-originator</b>	Si chiede se, in una medesima operazione di cartolarizzazione, vi possano essere più soggetti che individuano i prenditori dei finanziamenti e, in caso affermativo, (i) come debba applicarsi il requisito del mantenimento dell'interesse economico e (ii) se i diversi soggetti possano adottare ciascuno una modalità diversa per mantenere tale requisito.	<b>CHIARIMENTO</b>	<p>La possibilità di una pluralità di soggetti che individuano i prenditori dei finanziamenti non è espressamente ammessa né vietata dalla Legge 130/1999. Esula dalla competenza della Banca d'Italia l'interpretazione della legge stessa.</p> <p>Tanto premesso, ammesso che sia possibile l'esistenza di una pluralità di soggetti che individuano i prenditori dei finanziamenti, le operazioni di cartolarizzazione c.d. <i>multi-originator</i> e le modalità di mantenimento dell'interesse economico tra più soggetti sono disciplinate dal Regolamento delegato (UE) n. 625/2014. In particolare, nel caso di cedenti multipli, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è cedente. La banca o l'intermediario finanziario tenuti al mantenimento dell'interesse economico dovranno quindi fare riferimento alle citate disposizioni per rispettare il proprio obbligo.</p>
	Citando l'esempio del provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014, un rispondente chiede ulteriori indicazioni in merito alla possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione <i>multi-originator</i> , in qualsiasi forma ( <i>revolving, master trust, partly paid</i> ).	<b>NO</b>	Come chiarito al punto precedente, esula dalla competenza della Banca d'Italia fornire interpretazioni e indicazioni aggiuntive concernenti le operazioni di cartolarizzazione <i>multi-originator</i> .
<b>Contenuti e modalità dell'informativa agli investitori</b>	Si chiede se, quando siano fornite garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti, insorga un obbligo per la banca di fornire i valori della relativa	<b>CHIARIMENTO</b>	L'art. 22, par. 1, lett. (d) del Regolamento delegato (UE) n. 625/2014, che attua l'art. 409 CRR, non include obbligatoriamente nell'informativa agli investitori dati sul valore

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	perizia costantemente aggiornati e, in caso affermativo, se siano applicabili “ <i>desktop valuation</i> ”.		attuale nominale o di mercato o su eventuali riduzioni di valore o svalutazioni dell'interesse mantenuto. Peraltro, i contenuti dell'informativa agli investitori indicati dalle disposizioni europee sopra citate hanno contenuto minimale e possono essere integrati dalle parti dell'operazione con altri dati e informazioni rilevanti.
	Si chiede di confermare, all'interno delle Disposizioni di Vigilanza, che l'art. 409 CRR, nel disporre che i dati pertinenti da includere nell'informativa agli investitori siano determinati in base alla natura della cartolarizzazione, si riferisca anche alla periodicità della cartolarizzazione.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si conferma la correttezza dell'interpretazione.
	Si chiede di chiarire con che frequenza le informazioni significative comunicate agli investitori debbano essere aggiornate e se l'informativa periodica possa essere data tramite la reportistica periodica della cartolarizzazione e/o in corrispondenza delle scadenze di bilancio della banca.	<b>CHIARIMENTO</b>	Come indicato dall'art. 23 del Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 l'informativa agli investitori, il cui contenuto è precisato nell'art. 409 CRR, deve essere data almeno annualmente e, se del caso, nelle circostanze indicate al par. 2 dell'art. 23.
<b>Controlli del servicer</b>	Si chiede di specificare quali siano le parti terze a cui il <i>servicer</i> può rivolgersi e che informazioni il <i>servicer</i> possa richiedere loro nell'espletamento della propria attività di controllo.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si considerano “parti terze” i soggetti partecipanti all'operazione cui il <i>servicer</i> abbiano eventualmente affidato funzioni o attività operative. Le informazioni che possono essere richieste sono quelle necessarie, in base alla natura delle attività esternalizzate e ad altre circostanze del caso, affinché il <i>servicer</i> possa efficacemente svolgere i controlli di propria competenza.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Si chiede di specificare che, nell'espletamento delle attività di controllo di propria competenza, il <i>servicer</i> non sia tenuto a creare una specifica struttura di controllo diversa da quella, già esistente, incaricata del monitoraggio e del controllo andamentale dei crediti erogati dalla banca.	<b>SI</b>	Fermo restando che il soggetto che effettua le attività di controllo è diverso rispetto al soggetto che eroga il credito, si accoglie il suggerimento.
	Si chiede conferma che i controlli del <i>servicer</i> nella fase di selezione dei prenditori si concentrino sulla verifica di conformità del processo avviato dal <i>retainer</i> rispetto ai criteri e alle procedure che lo stesso assume per le erogazioni in conto proprio.	<b>CHIARIMENTO</b>	Come disposto dalla Sezione II, paragrafo 4, delle Disposizioni di Vigilanza, il <i>servicer</i> deve, per lo meno, verificare che l'attività di selezione dei prenditori si svolga sulla base di processi da cui emerga l'applicazione dei medesimi criteri, procedure e controlli utilizzati dall'intermediario nell'attività creditizia in conto proprio.
	Nel corso dell'attività di selezione dei prenditori, si chiede se il <i>servicer</i> debba effettuare i controlli di cui alla Sezione II, paragrafo 4, delle Disposizioni di Vigilanza anche dopo l'erogazione del finanziamento e/o attraverso verifiche a campione.	<b>CHIARIMENTO</b>	Il <i>servicer</i> è tenuto a controllare la regolarità dell'attività di selezione nel suo complesso, con le modalità che ritiene più idonee all'espletamento dei suoi compiti, ivi compresi i controlli a campione.
	Un rispondente chiede di chiarire se il controllo del <i>servicer</i> debba essere effettuato precedentemente o successivamente al finanziamento.	<b>CHIARIMENTO</b>	Il <i>servicer</i> è tenuto a controllare la regolarità dell'operazione di cartolarizzazione all'atto di avvio e nel <i>continuum</i> .
	Un rispondente chiede se sia possibile che, nelle operazioni di cartolarizzazione in cui sia presente un <i>master servicer</i> , incaricato dell'incasso dei crediti e del controllo dell'operazione, e uno <i>special servicer</i> , incaricato del recupero giudiziale dei crediti, l'incarico allo <i>special servicer</i> venga affida-	<b>CHIARIMENTO</b>	Nell'operazione in questione si applicano, per espresso richiamo, le disposizioni di vigilanza applicabili all'attività di <i>servicing</i> nelle ordinarie cartolarizzazioni. Si rammentano in particolare le previsioni della Circolare 288 del 3 aprile 2015, che, in continuità con la disciplina previ-



**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	to dalla società di cartolarizzazione e non dal <i>master servicer</i> .		gente, conferma che, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti, i <i>servicer</i> possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina sull'esternalizzazione. E' altresì consentita, da parte del <i>servicer</i> , l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei compiti di controllo, specie se finalizzate alla prevenzione dei conflitti di interesse. Per ulteriori indicazioni sulla tematica si fa rinvio alla nota di chiarimenti sulla Circolare n. 288, pubblicata sul sito della Banca d'Italia.
	<p>Un rispondente chiede quale sia la natura dei rimedi da adottare nel caso in cui il <i>servicer</i>, nell'effettuare i controlli successivamente all'erogazione del finanziamento, riscontrasse il mancato rispetto dei criteri di selezione.</p> <p>Più in generale, si chiede di chiarire quali siano le conseguenze che possono derivare da un eventuale esito negativo delle verifiche effettuate dal <i>servicer</i>.</p> <p>Si domanda altresì quali siano le conseguenze in capo al <i>servicer</i> derivanti da un suo eventuale inadempimento rispetto all'espletamento degli obblighi di controllo di propria competenza.</p>	<b>CHIARIMENTO</b>	<p>Dal momento che la società di cartolarizzazione non è un soggetto vigilato, qualora eroghi un finanziamento senza rispettare la normativa ad essa applicabile potrebbe integrare una fattispecie di reato di abusivismo bancario e finanziario di cui al Titolo VIII del TUB. Al riguardo, si rinnova l'attenzione sulle previsioni dell'art. 3 della Legge 130/1999.</p> <p>Quanto al <i>servicer</i>, essendo un soggetto vigilato (cfr. art. 2, comma 6, Legge 130/1999), questi risponderà dell'inadempimento dei propri compiti in conformità alla disciplina ad esso applicabile.</p>
	Un rispondente chiede di esemplificare le attività di controllo rispetto alle quali sia possibile la delega.	<b>NO</b>	Come risulta dalle Disposizioni di Vigilanza, non è possibile delegare le attività di controllo ma solo specifici compiti di carattere operativo, specie se rivolti alla prevenzione di possibili conflitti di interesse. Resta rimessa alla responsabile autonomia degli intermediari l'adozione di modalità operative coerenti con la

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCOENTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			disciplina di vigilanza.
<b><i>Ulteriori questioni</i></b>	Si chiede di chiarire che nel riferimento ai soggetti "diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese" che possono ricevere i finanziamenti rientrino anche i fondi di investimento.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si tratta di un'interpretazione della normativa primaria che, in quanto tale, esula dalla competenza della Banca d'Italia.
	Un rispondente chiede per quale ragione l'art. 7, comma 2- <i>quater</i> , Legge 130/1999 non richiami l'art. 4 della medesima legge, che esenta dall'applicazione delle revocatorie fallimentari ex articoli 65 e 67 del r.d. 267 del 1942.	<b>NO</b>	Si tratta di una scelta effettuata dalla normativa primaria che, in quanto tale, esula dalla competenza della Banca d'Italia.
	Un rispondente chiede ulteriori indicazioni in merito alla possibilità per una medesima società di cartolarizzazione di realizzare operazioni di cartolarizzazioni tradizionali ed erogazione di finanziamenti ex art. 1, comma 1- <i>ter</i> , Legge 130/1999, costituendo patrimoni separati per ciascuna di esse.	<b>NO</b>	Si tratta di questioni, attinenti alla norma di legge, che esulano dalla competenza di Banca d'Italia.
	Si richiede se la società di cartolarizzazione e i suoi amministratori abbiano responsabilità residue rispetto a quelle delineate dalla Legge 130/1999. Il medesimo rispondente precisa inoltre che, a suo parere, la società di cartolarizzazione e i suoi amministratori debbano andare esenti da ogni genere di responsabilità con riferimento ai crediti acquisiti o erogati e che ciò dovrebbe essere previsto nelle disposizioni di Banca d'Italia.	<b>NO</b>	La responsabilità della società di cartolarizzazione è un profilo che esula dalla competenza di Banca d'Italia.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCOENTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Viene chiesto a quale tipologia di soggetti terzi possa essere delegata la stipula dei contratti di finanziamento da parte della società di cartolarizzazione.	<b>NO</b>	Si tratta di questioni, attinenti alla norma di legge, che esulano dalla competenza di Banca d'Italia.
	Un rispondente prospetta una situazione in cui l'importo dei titoli emessi sia superiore all'importo dei finanziamenti da erogarsi alla data di emissione. In tale eventualità, i proventi in eccesso ai finanziamenti erogati derivanti dall'emissione dei titoli sarebbero depositati su un conto corrente tenuto da un soggetto terzo e godrebbero del beneficio della segregazione di cui all'art. 3, della Legge 130/1999. Si chiede in tale caso di confermare che detti proventi godrebbero della separazione.	<b>NO</b>	Si tratta di questioni, attinenti alla norma di legge, che esulano dalla competenza della Banca d'Italia.
	Si chiede di chiarire se i titoli emessi da società di cartolarizzazione a fronte dell'erogazione dei finanziamenti ex art. 1, comma 1-ter e ex art. 7, comma 2-quater Legge 130/1999 possano essere considerati come attivi idonei nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.	<b>NO</b>	Si tratta di una questione che esula dai compiti di vigilanza della Banca d'Italia.
	Un rispondente chiede di precisare la sequenza temporale della procedura di cartolarizzazione regolata dalle Disposizioni di Vigilanza poste in consultazione.	<b>SI</b>	Si tratta di aspetti che esulano dalle competenze regolamentari della Banca d'Italia.
	Un rispondente chiede se gli "investitori qualificati" di cui all'art. 1, comma 1-ter, legge 130/1999 siano da intendersi come "investitori professionali" di	<b>CHIARIMENTO</b>	Si tratta di materia di competenza della Consob.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	cui all'Allegato 3 del Reg. Consob 16190/2007 (Intermediari)		
	In un quesito posto a margine della consultazione è stata prospettata l'ipotesi di costituire intermediari la cui attività esclusiva consista nel mantenimento del requisito di <i>retention</i> e che non esercitino attività creditizia al di fuori delle operazioni di cartolarizzazione. In tal caso, non erogando credito, a essi non sarebbe applicabile la previsione delle Disposizioni di Vigilanza in consultazione che impone agli intermediari che individuano i prenditori il rispetto degli stessi criteri di selezione che devono applicare nell'attività creditizia esercitata in proprio.	<b>NO</b>	<p>L'interpretazione offerta non risulta conforme allo spirito e alla lettera della normativa, in quanto comporterebbe di fatto un aggiramento della previsione che impone al soggetto che effettua la selezione e valutazione del merito di credito di rispettare i medesimi criteri di selezione e utilizzare le medesime procedure decisionali utilizzati dell'intermediario nell'attività creditizia svolta in proprio, con le connesse garanzie in termini di professionalità ed esperienza.</p> <p>Pertanto, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le Disposizioni di Vigilanza sono state modificate chiarendo che gli intermediari che selezionano i prenditori devono già esercitare attività creditizia in proprio e che questa non può consistere in via esclusiva o prevalente nel mantenimento del requisito di <i>retention</i>.</p> <p>Tali indicazioni sono in linea con il contenuto della raccomandazione dell'EBA nel Rapporto del dicembre 2014 <i>su risk retention, due diligence and disclosure</i> (cfr. <i>Recommendation 6 – potential loopholes in the definition of originator</i>).</p>